COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

C.F. 83000210696 C.so Umberto I° tel. 0873958131 fax 0873958702 P.IVA 00248510695
e-mail:tecnico@celenzasultrigno.com
Medaglia dôArgento al Merito Civile

UFFICIO TECNICO

ñLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALEò. CIG6723166418, CUP H61E15000650004

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SOLA ESECUZIONE LAVORI
CRITERIO DEL MINOR PREZZO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Celenza sul Trigno, Corso Umberto I n°23 Cap 66050

Ufficio Tecnico
Tel. 0873958131 Fax 0873958702
Posta Elettronica tecnico@celenzasultrigno.com
PEC comune@pec.celenzasultrigno.com

Responsabile del Procedimento Ing. Antonietta Costantini

Profilo di committente www.celenzasultrigno.com

CUP ***H61E15000650004***
CPV 32323500-8 ï Sistema di Videosorveglianza.

DUVRI:
Ai sensi dellôart. 26 del D.Lgs.. 81/2008 s.m.i. si specifica che lôappalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dellô Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dellôAmministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: realizzazione di un sistema di videosorveglianza mediante lôistallazione di n°3 telecamere e lôallestimento di una sala di monitoraggio allôinterno del Palazzo Municipale.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio comunale di Celenza sul Trigno, nei pressi del centro abitato.
La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.celenzasultrigno.com/bandi-di-gara-e-contratti.html.
La documentazione di gara è visionabile anche presso lôufficio tecnico del Comune di Celenza sul Trigno in Corso Umberto I n°23 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0873958131.

3. MODALITAô DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

Ai sensi dellôart. 106 c. 2 DPR 207/2010, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato dellôAmministrazione. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppoò. Sarà rilasciata apposita certificazione. Eô necessario prendere appuntamento telefonico presso il Servizio Tecnico (tel. 0873958131). Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà preso in considerazione.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare lôofferta i soggetti individuati dallôart. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui allôarticolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo lôaggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui allôart. 49 del Codice, di cui allôart. 62 d.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dallôart. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Lôassenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

Requisiti di idoneità professionale

Lôoperatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti allôoggetto dellôappalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dellôiscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui allôallegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000

Fermo restando quanto previsto dallôarticolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dellôattestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa allôattestazione SOA, lôofferente può, ai sensi dellôart. 90, comma 3 del d.P.R. 207/10, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dellôoriginale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
Ai sensi dellôarticolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dellôimporto della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita lôoperatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dellôimporto della propria classifica.
Ai sensi dellôart. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: ñ1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per lôimporto totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dallôimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente allôart. 47: ñI requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente allôart. 48:

1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nella lettera di invito, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui allôarticolo 84 D.Lgs. 50/2016.

3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui allôarticolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
5) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui allôarticolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui allôarticolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
9) Trattandosi di procedura negoziata, lôoperatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dellôimpresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
12) Le disposizioni di cui allôarticolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui allôarticolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
15) Salvo quanto previsto dallôarticolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché

abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

16) Salvo quanto previsto dallôarticolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
17) Eô ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui allôart. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui allôart. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui allôart. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, lôoperatore economico allega alla domanda di partecipazione:

a) lôeventuale attestazione SOA dellôimpresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dellôoperatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dellôimpresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui allôallegato 4);
c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui allôallegato 5), con la quale lôimpresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui allôarticolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione dellôimpresa ausiliaria, da questôultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dellôappalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui allôallegato 5);
e) originale o copia autentica del contratto con il quale lôimpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, lôart. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Subappalto

La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto, così come indicato nel modello di cui allôart.3 del bando di gara. Lôeventuale subappalto non può superare il 30 per cento dellôimporto complessivo del contratto.
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dallôart. 105 del Codice, deve: a) indicare, allôatto dellôofferta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) dimostrare, allôatto dellôofferta, lôassenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui allôart. 80 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, lôart. 105 del D.Lgs. 50/2016.
La categoria per le quali è ammesso il subappalto sono indicate allôart. 3 del bando di gara alla voce ñcategoria e qualificazioneò.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Lôappalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dellôart. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi e formazione della graduatoria

Il punteggio attribuito allôofferta economica è calcolato in base alla valutazione della proposta economica. La proposta, comunque inferiore alla cifra posta a base di gara, che presenterà il prezzo più basso sarà quella per la quale sarà proposta lôaggiudicazione.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dellôEnte e non sarà restituita.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Lôofferta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12.00** del giorno 08/08/2016 **(termine perentorio)**, direttamente allôUfficio Tecnico del Comune di Celenza sul Trigno a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Celenza sul Trigno in Corso Umberto I n°23, CAP 66050 Celenza sul Trigno (Ch).
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, lôindirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: ñNON APRIRE, OFFERTA PER LôAPPALTO dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALEò.
Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che lôorario di apertura dellôUfficio Tecnico è dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione allôUfficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
Le offerte saranno valutate secondo quanto previsto dal regolamento dellôEnte per le procedure con criterio del minor prezzo (già ñprezzo più bassoò).
In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, lôAutorità che presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale.
Saranno ammessi allôapertura delle offerte i legali rappresentanti ï Amministratori Delegati ï Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Lôofferente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dellôofferta medesima.

7. PREDISPOSIZIONE DELLôOFFERTA

La busta, di cui allôarticolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anchôessi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti lôindirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:
1. Busta A: ñDOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAò;
2. Busta B: ñOFFERTA ECONOMICAò.

Busta A ï ñDOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAò:
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:
a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- lôimpegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- lôimpegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nellôallegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dellôart.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dellôimporto di euro 800,00 (euro ottocento/00), pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del presente disciplinare.
c) documentazione:
attestante lôimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per lôesecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora lôofferente risultasse aggiudicatario;
d) ***(nel caso di concorrente in possesso dellôattestato SOA)*** attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità allôoriginale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità allôoriginale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme allôoriginale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
f) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo allôapposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato ï AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ñ*black list*ò, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dellôeconomia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dellôeconomia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B ï ñOFFERTA ECONOMICAò:

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
lôofferta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.
Lôofferta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nellôipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.
L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con la dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria
(Per lôoperatore economico che presenta unôofferta per lôappalto oggetto del bando)

Lôimpresa partecipante, ai sensi dellôart.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dellôappalto, stimato dallôEnte appaltante in ú 800,00. (euro ottocento/00) (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del valore contrattuale.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dellôoggetto contrattuale allôinterno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dellôart. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva
(Solo per lôaggiudicatario)

Lôaggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dellôart. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dellôimporto contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dellôart. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di

appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza
(Solo per lôaggiudicatario)

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

9. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Celenza sul Trigno in Corso Umberto I n°23 alle **ore 10.00** del giorno **09/08/2016.**
In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, lôAutorità che presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per lôesperimento o il proseguio della gara informale.

Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, , lôAutorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dellôappalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dellart. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dellôorgano competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dellôart. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede allôaggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
Lôaggiudicazione non equivale allôaccettazione dellôofferta dellôappalto.

Efficacia dellôaggiudicazione:
Lôaggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dellôart. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta vincolante:
Lôofferta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi del comma 4 dellôart. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sullôaggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.
LôEnte può liberamente decidere di non procedere allôaggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dellôart. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:
Lôofferta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà lôimporto più vantaggioso per lôEnte.

Parità tra le offerte:
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per lôofferta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti lôofferta.

Scorrimento della graduatoria:
Nellôipotesi che precede e, in generale, se lôaffidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento

ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, lôAmministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per lôaffidamento dellôappalto oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nellôosservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria lôapertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dellôofferta che risulti pervenuta oltre lôora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente lôofferta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellôofferta;

cause di esclusione dopo lôapertura del plico principale e prima dellôapertura delle due buste A e B:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente lôofferta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellôofferta;

cause di esclusione dopo lôapertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellôofferta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, questôultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

Lôinutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dellôart. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dellôart. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace lôaggiudicazione dellôappalto stesso.
Ai sensi del comma 10 dellôart.32, non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Qualora lôaggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Penali

Lôart.18 dello schema di contratto prevede le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonietta Costantini